



Delibera della Giunta Regionale n. 421 del 12/07/2017

Dipartimento 60 - Uffici speciali

Direzione Generale 9 - Ufficio dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO PER L'ATTRIBUZIONE ALLE COMUNITA' MONTANE DELLA CAMPANIA DELLE RISORSE DI CUI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE CAMPANIA 2017-2019, AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE N. 167/2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. Che l'art. 34 del d.lgs. n. 504/1992 disponeva, tra l'altro, che: *1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi: a) fondo ordinario; b) fondo consolidato; c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale. (...) 4. Per le comunità montane lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci, ai sensi del comma 1, con assegnazione a valere sui fondi di cui alle lettere a) e b). (...).*
- b. Che l'art. 2, comma 187, della L. 191/2009, ha previsto, tra l'altro, che: *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall' articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. (...)*
- c. Che lo Statuto della Regione Campania di cui alla L.R. 28 maggio 2009, n. 6, ha previsto:
 - all'art. 19, comma 1, che: *"I Comuni, in forma singola o associata, le Province, le Città metropolitane e le Comunità montane per quanto di loro competenza concorrono alla determinazione della politica regionale ed alla programmazione economica e territoriale, esercitando le funzioni amministrative ed il potere regolamentare nel rispetto della Costituzione, della legge e del presente Statuto."*
 - all'art. 22, comma 1, che: *"È istituito il Consiglio delle autonomie locali, organismo regionale di partecipazione e consultazione dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Comunità montane. (...)"*
 - all'art. 23, comma 1, che: *"Il Consiglio delle autonomie locali, secondo il principio di leale collaborazione, esprime parere: a) sulle proposte di modifica dello Statuto; b) sulle proposte di legge attinenti agli enti locali ed al conferimento agli stessi di funzioni e relative risorse; c) sulle proposte di regolamento e di atti di carattere generale concernenti gli enti locali; d) sulle proposte di programma regionale di sviluppo, di documento di programmazione economica e finanziaria e di bilancio. (...)"*
- d. Che la L.R. n. 26/1996 all'art. 3 ha istituito presso la Presidenza della Giunta regionale della Campania la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali;
- e. Che l'art. 4 della medesima L.R. n. 26/1996 ha stabilito che: *"La Giunta Regionale invia alla Conferenza le proposte ed i piani di cui al punto b) dell'articolo 3, comma 2, della presente legge, entro 10 giorni dalla loro approvazione in Giunta Regionale. 2. La Conferenza si esprime entro 15 giorni dalla ricezione dei provvedimenti sopra indicati. Decorso inutilmente detto termine il parere si intende espresso positivamente".*
- f. Che l'art. 1, comma 73, L.R. 15 marzo 2011, n. 4, ha previsto che: *"Dalla data di insediamento del CAL è soppressa la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali"*

della Campania ed è abrogata la legge regionale 28 novembre 1996, n. 26 (Istituzione della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali della Campania). I compiti e le funzioni attribuiti alla Conferenza, in quanto compatibili con la presente legge, sono esercitati dal CAL”.

- g. Che la legge regionale n. 16/2010 all'art. 19, comma 5, ha stabilito che le risorse di cui al comma 4 dell'*articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, attribuite dallo Stato alle comunità montane antecedentemente alla data di entrata in vigore dell'*articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191* sono trasferite alle stesse comunità montane dalla regione Campania;
- h. Che La Legge regionale 20 gennaio 2017, n. 4., all'art. 3, ai sensi del d.lgs. 118/2011, ha approvato il bilancio di previsione finanziario della Regione Campania 2017-2019, tra cui il prospetto delle spese per missioni, programmi e titoli per anni 2017-2018-2019, nel quale sulla previsione per l'anno 2017, Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, al Programma 18.01, Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali, al Titolo 1 Spese correnti risulta uno stanziamento per l'anno 2017 di € 17.540.069,46.

TENUTO CONTO:

- a. Del verbale del Consiglio Regionale dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani per la Campania (UNCCEM), acquisito al protocollo n. 419969 del 16/06/2017 nel quale, tra l'altro, vengono definiti all'unanimità i seguenti criteri percentuali di riparto delle risorse in argomento:
- attribuzione a ciascun ente l'86,20% dell'assegnazione 2016, in proporzione al personale in servizio;
 - ripartizione del 10% delle restanti risorse in proporzione diretta alla superficie territoriale di ciascun ente;
 - ripartizione del 3,8% delle restanti risorse in rapporto all'indice di spopolamento dei territori;
- b. Della proposta di piano di riparto acquisita al medesimo protocollo;
- c. Della nota del Presidente dell'UNCCEM – Delegazione della Campania, acquisita al prot. n. 467245 del 06/07/2017, di ulteriore specifica dei criteri di riparto adottati.

CONSIDERATO:

- a. Che la disciplina delle Comunità montane, pur in presenza della loro qualificazione come enti locali contenuta nel d.lgs. n. 267 del 2000, rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione;
- b. Che, a mente del parere di cui alla nota Prot. 2011.0902544 del 28/11/2011, l'Avvocatura della Giunta regionale della Campania, tra l'altro: “(...) ritiene che (...) dal testo della norma dell'art. 19 c. 5 LR 16/2010 non si evinca letteralmente la determinazione di parametrare ogni futura erogazione regionale ai criteri di attribuzione disposti dall'ultimo finanziamento statale. Ed invero, salvo che il testo della legge regionale non sottenda finalità non evincibili prima facie dal dato letterale, sembra che la norma determini a carico della Regione un'assunzione degli oneri di finanziamento, già di iniziativa statale, a prescindere da una predeterminazione o da un vincolo di riparto. Peraltro risulterebbe francamente incongruo che un testo di legge, di contenuto

- previsionale generale, storicizzasse e cristallizzasse in modo così autovincolante una assunzione di oneri (non chiaramente predeterminata neanche nel testo di legge statale abrogato) che è evidentemente soggetta a contingenti valutazioni di spesa e di risparmio (come riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale, nella sentenza 326/2010, a difesa dei “tagli” decisi dallo Stato). E ciò anche considerato che la Regione non è succeduta tout court allo Stato nell'onere del finanziamento, ma è intervenuta a “soccorso” delle Comunità Montane nell'ambito di competenze istituzionali proprie, preesistenti all'abrogazione della norma finanziaria statale. (...);
- c. Che si ravvisa l'esigenza che i trasferimenti regionali siano ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto anche della popolazione e del territorio.

RITENUTO:

- a. Di dover prendere atto dei criteri di riparto, così come formulati dall'UNCCEM, e del piano di riparto, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, ai fini dell'attribuzione alle Comunità Montane della Campania delle risorse di cui al bilancio di previsione finanziario della Regione Campania 2017-2019, ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge regionale n. 16/2010, pari a € 17.389.841,42;
- b. Di dover inviare il piano di riparto alla Conferenza permanente Regione - Autonomie locali per il previsto parere preventivo.
- c. di dover demandare al Responsabile pro tempore dell'Ufficio Speciale per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata l'adozione degli atti consequenziali.

VISTI

- il D. Lgs. 18-8-2000, n. 267;
- la L.R. n. 26/1996;
- la L.R. n. 4/2011;
- la L.R. n. 16/2010;
- la L.R. n. 4/2017;

Propongono, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

1. Di prendere atto dei criteri di riparto, così come formulati dall'UNCCEM, e del piano di riparto, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, ai fini dell'attribuzione alle Comunità Montane della Campania delle risorse di cui al bilancio di previsione finanziario della Regione Campania 2017-2019, ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge regionale n. 16/2010, pari a € 17.389.841,42;
2. Di inviare il piano di riparto alla Conferenza permanente Regione - Autonomie locali per il previsto parere preventivo;

3. Di demandare al Responsabile pro tempore dell'Ufficio Speciale per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata l'adozione degli atti consequenziali;
4. Di trasmettere il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Consiglio Regionale della Campania, al Capo di Gabinetto del Presidente, all'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata per gli adempimenti consequenziali, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e al B.U.R.C. per la pubblicazione